

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di otto Sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del Corpo del genio navale, uno del Corpo sanitario militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto.

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, con cui sono stati fissati, tra l'altro, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati, in relazione alle esigenze di impiego, devono possedere;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni concernenti la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della

- legge 14 novembre 2000, n. 331;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, concernente la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- VISTA** la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;
- RAVVISATA** la necessità di indire per l'anno 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di otto Sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del Corpo del genio navale, uno del Corpo sanitario militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottotitoli concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Sottotenente di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina:
 - a) concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello del Corpo del genio navale;
 - b) concorso per la nomina di un Sottotenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo;
 - c) concorso per la nomina di quattro Sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, di cui:
 - 1) due in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea;
 - 2) due in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea.

I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente numero 2) e viceversa.

2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento ad uno o a più degli altri concorsi di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica:
 - a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
 - b) il posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b);
 - c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
 - d) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 2).
4. Con successivo decreto dirigenziale sarà fissata la percentuale degli ulteriori posti riservati agli aventi titolo di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 2010, n. 30.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare o annullare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l'ammissione dei vincitori al relativo corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 3, comma 1:
 - a) non abbiano superato:
 - 1) il 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di completamento di cui all'articolo 25 del medesimo decreto;
 - 2) il 32° anno di età se non appartenenti alle predette categorie;
 - b) siano cittadini italiani;
 - c) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) per il concorso relativo al Corpo del genio navale: lauree magistrali delle classi "LM-4" (architettura e ingegneria edile), "LM-23" (ingegneria civile), "LM-35" (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e "LM-48" (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) e corrispondenti lauree specialistiche delle classi "4/S", "28/S", "38/S" e "54/S";
 - 2) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare marittimo: laurea magistrale della classe "LM-41" (medicina e chirurgia) e corrispondente laurea specialistica della classe "46/S". I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
 - 3) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di porto:
 - lauree magistrali delle classi "LM-27" (ingegneria delle telecomunicazioni), "LM-29" (ingegneria elettronica) e "LM-32" (ingegneria informatica) e corrispondenti lauree specialistiche delle classi "30/S", "32/S" e "35/S";
 - lauree magistrali delle classi "LM-23" (ingegneria civile) e "LM-35" (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e corrispondenti lauree specialistiche delle classi "28/S" e "38/S".

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente

ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/specialistiche, come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive integrazioni. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza.

La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso a quello precedentemente indicato. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;

- d) godano dei diritti civili e politici;
 - e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - f) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;
 - g) non siano stati imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza né siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
- a) al possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9;
 - b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello indicato nella lettera a), dovranno essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

Articolo 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 dovrà essere:
- a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
 - c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale (a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo il termine di

scadenza sarà prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità.

I concorrenti dovranno aver cura di conservare copia della domanda e della ricevuta di spedizione della raccomandata, che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.

I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri documentali dell'Esercito (ex distretti militari) o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza.

I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltramento al succitato indirizzo.

In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.

2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:

- a) il concorso al quale chiede di essere ammesso. I concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, presentando distinte domande, potranno chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due) nella/e quale/i intende sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca;
- c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
- d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- e) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto.

Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (numero 06517052774), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- f) il possesso di una delle lauree magistrali/specialistiche tra quelle previste al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Università presso la quale è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata. Inoltre, i partecipanti al concorso per il ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo dovranno dichiarare il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, l'Università presso la quale è stato conseguito e la data di conseguimento;

- g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto, eventualmente, gli obblighi militari;
- h) il proprio stato civile;
- i) di godere dei diritti civili e politici;
- j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
- k) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero e la tipologia dello stesso. Inoltre, dovrà indicare:
 - 1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
 - 2) se ufficiale delle forze di completamento, i periodi di richiamo effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale è stato richiamato;
- m) solo se concorrente di sesso maschile dovrà dichiarare:
 - 1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo /Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della Regione aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;
 - 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente dovrà fornire, con le modalità di cui al successivo articolo 7, informazioni sui titoli posseduti;
- o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

- p) di avere titolo alla riserva di posti di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, indicandone il motivo;
 - q) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 4;
 - r) di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - s) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - t) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A.

Articolo 4

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede:
- a) due prove scritte;
 - b) valutazione dei titoli di merito;
 - c) accertamenti psico-fisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prove di efficienza fisica;
 - f) prova orale;
 - g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
- I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 dello stesso decreto ministeriale - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio/agosto 2010) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
3. L'Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo. Per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Articolo 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
- a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito, distinta per ciascun concorso;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i tre concorsi;
 - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i tre concorsi;
 - e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo per cui é indetto il concorso di grado non inferiore a Contrammiraglio, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) uno o più ufficiali di grado non inferiore a Capitano di fregata, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro o membri;
 - c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potrà essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
 - d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - e) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni.

4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Gli ufficiali medici facenti parte di tale commissione dovranno essere diversi da quelli designati per la commissione di cui al precedente comma 2. Inoltre, detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni che dovranno essere, anche essi, diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della difesa ovvero di esperti di settore esterni.

Articolo 6

Prove scritte

1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale, con inizio non prima delle 0830, presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
 - a) 25 e 26 maggio 2010 per i concorsi relativi al Corpo del genio navale e al Corpo sanitario militare marittimo;
 - b) 27 e 28 maggio 2010 per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di porto.

Eventuali modificazioni delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale del 14 maggio 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale del 14 maggio 2010 la pubblicazione di tale avviso potrà essere rinviata ad una data successiva.

2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, entro le 0730, nella sede e nei giorni suindicati, muniti di documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della medesima a mezzo raccomandata. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, mentre la carta sarà loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte ed i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati C, D ed E, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30.
5. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012, ovvero consultare i siti "www.persomil.difesa.it" e "www.marina.difesa.it". Nei predetti siti sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, l'elenco dei concorrenti idonei nelle prove scritte.

Articolo 7

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui all'articolo 6 e prima della relativa correzione, procederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel citato allegato B, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalità suindicate.
4. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato B.

Articolo 8

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione), contenente l'indicazione del giorno (verosimilmente del mese di giugno 2010) e dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombari n. 3, per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonché agli accertamenti attitudinali ed alle prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 9 e 10. Essi dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta giorni tre/quattro), non fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
 - a) qualora ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione);
 - b) referto originale attestante l'effettuazione dei sottoelencati esami:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc ed anti-HCV;
 - 4) glicemia;
 - 5) creatininemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) trigliceridemia;
 - 8) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 9) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 10) gamma GT;
 - 11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - c) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo). Per tale certificato non è previsto alcun termine di validità;
 - d) i concorrenti affetti da deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. I candidati in questione, se giudicati idonei dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - e) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi anti HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione;
 - f) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validità (il documento dovrà avere validità annuale con scadenza fino al 31 ottobre dell'anno corrente), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di

tale certificato comporterà la non ammissione alle prove di efficienza fisica;

- g) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare:
 - 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
 - 2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
- h) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico, comporterà l'esclusione dagli accertamenti sanitari e quindi dal concorso.

- 3. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:

- a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile;
- b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
- c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35db fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
- d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.

- 4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:

- a) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- b) visita cardiologica con ECG a riposo;
- c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- d) visita oculistica;
- e) visita odontoiatrica;
- f) visita ortopedica;

- g) visita ginecologica (solo per i concorrenti di sesso femminile);
- h) visita psichiatrica;
- i) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- j) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT e, in caso di positività, effettuazione sul medesimo campione del test di conferma mediante HPLC;
- k) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonché un'ulteriore dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.

Saranno giudicati idonei i concorrenti:

- a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, annesso al decreto ministeriale n. 114 del 4 aprile 2000, e dalla correlata direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanità militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanità militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali siano comprovati:

- a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
 - b) malattie o lesioni acute per le quali si prevedano tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - c) malformazioni ed infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare;
 - d) positività al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione.
6. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto", con l'indicazione del profilo sanitario;
 - b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto", con l'indicazione della causa di inidoneità.
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare la data

prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporrà ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici, anticipandola via fax al numero 06517052774, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.

Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica dei concorrenti di cui al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza ovvero, solo qualora la commissione stessa lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari.

Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dai concorsi.

Articolo 9

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolerà nelle seguenti aree di indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
 - a) area dello stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
 - b) area delle emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;
 - c) area della produttività e delle competenze gestionali: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
 - d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.

2. A ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
 - a) punteggio 1: forte carenza dell'indice in esame;
 - b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
 - c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
 - d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
 - e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, pur non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area dello stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina";
 - b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina" con l'indicazione del motivo.Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7 e quelli di cui al comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti.

Articolo 10

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta), nonché quelle di valutazione dell'idoneità e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneità nelle prove di efficienza fisica, il concorrente dovrà essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario, sarà emesso un giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigerà il relativo verbale.
6. Le commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) dovranno far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.

Articolo 11

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, presumibilmente nel mese di luglio 2010. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione).
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le modalità di svolgimento ed i programmi delle prove orali sono riportati nei citati allegati C, D ed E.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio della prova risulterà dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), indicata nella domanda stessa, con le modalità riportate nel paragrafo 3 dei citati allegati C, D ed E.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
 - a) fino a 20/30: punti 0;
 - b) 21/30: punti 0,05;
 - c) 22/30: punti 0,10;
 - d) 23/30: punti 0,15;
 - e) 24/30: punti 0,20;
 - f) 25/30: punti 0,25;
 - g) 26/30: punti 0,30;
 - h) 27/30: punti 0,35;
 - i) 28/30: punti 0,40;
 - j) 29/30: punti 0,45;
 - k) 30/30: punti 0,50.

Articolo 12

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei, distinta per ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
 - a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
 - b) il punteggio riportato nella prova orale;
 - c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
 - d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della riserva del posto per gli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e di eventuale ulteriore riserva per gli aventi titolo di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 2010, n. 30. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - purché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it".

Articolo 13

Nomina

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati, rispettivamente, Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con l'anzianità assoluta nel grado stabilita nei relativi decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualità morali di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 5 del presente decreto - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente di vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti

dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del già citato decreto presidenziale 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Articolo 15

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Articolo 16

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonché per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali per le finalità di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica dei concorrenti, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 1^a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

F.to Ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo POLLASTRINI F.to Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO